

**N. R.G. 6/2014**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. R.G. **6/2014** promossa da:

**USB LAVORO PRIVATO PROVINCIALE DI FIRENZE** (C.F. 94189890489), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARTINI LETIZIA

**attore**

*contro*

**UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. DI CONS. A R.L.**, con il patrocinio dell'avv. prof. MARESCA ARTURO, dell'avv. GRASSI MONICA,

**convenuto**

Il Giudice Dott.ssa Nicoletta Taiti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2014,  
sul ricorso presentato ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970,  
sentite le parti,  
ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

Parte ricorrente ha richiesto al presente Tribunale che venga dichiarata illegittima ed antisindacale la condotta tenuta dall'azienda convenuta, consistente in una serie di comportamenti volti sia ad ostacolare l'attività sindacale propria dell'organizzazione ricorrente, sia a delegittimarla avanti agli occhi dei suoi iscritti e delle altre organizzazioni sindacali. In particolare l'USB Lavoro Privato Provinciale di Firenze lamenta:

- La violazione dell'art. 27, comma 1, L. 300/1970, sostanziatasi attraverso la mancata consegna, ai rappresentanti R.S.U. eletti Galantini/Rinaldi, delle chiavi dei locali che il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione delle R.S.A./R.S.U. per l'esercizio delle loro funzioni, conformemente al dettato dello stesso articolo;
- La violazione dell'art. 28 L. 300/1970, sostanziatasi attraverso la mancata consegna, ai rappresentanti R.S.U. eletti Galantini/Rinaldi, del verbale d'accordo del 05.09.2012 avente ad oggetto la regolamentazione di alcuni aspetti di funzionamento delle R.S.U. stesse;



- La violazione dell'art. 28 L. 300/1970, sostanziata nella mancanza di concertazione ed informazione presso l'unità produttiva "Il Neto" e la conseguente violazione del punto n. 3 del CCI UNICOOP per l'anno 2013. Nello specifico la ricorrente lamenta: la mancata informazione preventiva in relazione ad un'innovazione tecnologica introdotta presso la "barriera casse", la mancata informazione preventiva in relazione all'introduzione di un nuovo sistema informatico cd. "SIM", la mancata informazione preventiva in relazione ai corsi di formazione del personale e delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni, la mancanza di un confronto con le R.S.U. e le OO. SS. in materia di variazione d'organico.

Ciò premesso, ha così concluso: *"Accertare e dichiarare l'antisindacalità delle condotte di parte convenuta... per aver negato ai membri R.S.U. del magazzino di Scandicci la fruizione di un idoneo locale ex art. 27 L. 300/1970... per aver negato ai membri R.S.U. appartenenti all'organizzazione sindacale ricorrente la consegna di copia dell'accordo sindacale del 05.09.2012...per aver omesso l'informazione preventiva e/o il confronto con l'R.S.U. Agnelli presso il negozio "Il Neto" e, per l'effetto, ordinare alla convenuta l'immediata cessazione delle condotte antisindacali, la consegna delle chiavi della stanza R.S.U. o di un locale idoneo ex art. 27 L. 300/1970, la consegna di copia dell'accordo sindacale del 05.09.2012, il rispetto dei diritti riconosciuti al R.S.U. Agnelli in tema di informazione preventiva e/o confronto. Vinte le spese di lite"*.

Si è costituita parte convenuta, UNICOOP Firenze, la quale ha concluso nel senso di: *"Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché nullo ed inammissibile. Vinte le spese di lite"*.

Il Tribunale osserva:

#### Sul primo motivo

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 27 comma primo L. 300/1970 nella parte in cui prevede che *"il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti [debba porre] permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune [...]"*. Nello specifico l'organizzazione sindacale ritiene che il rifiuto/impossibilità opposto dalla convenuta alla richiesta di consegna delle chiavi della saletta designata R.S.U. integri gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28, giacché la rappresentanza sindacale è privata della disponibilità dei locali ad essa dovuti in conseguenza di un obbligo *ex lege*.

Il motivo è fondato.



Invero il dettato dell'articolo 27 L. 300/1970 configura a carico del datore di lavoro un obbligo di legge, consistente nel mettere a disposizione di tutte le rappresentanze sindacali un locale comune per l'esercizio delle loro funzioni. Affinché tale obbligo possa ritenersi assolto è dunque necessario che le medesime rappresentanze possano effettivamente e, in caso di U.P. superiori ai 200 dipendenti, permanentemente, disporre di predetti locali.

Irrilevanti sono le modalità attraverso le quali il datore di lavoro ottempera al richiamato obbligo, giacché quest'ultime rientrano certamente nella discrezionalità dello stesso, purché garantiscano alle R.S.U./R.S.A. l'agevole fruibilità dei locali. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che la proprietà esclusiva dei locali stessi sempre permane in capo al datore, realizzandosi verso le rappresentanze sindacali nient'altro che il mero diritto alla fruizione degli stessi, finalizzata ad uno scopo specifico, cioè l'esercizio delle loro funzioni.

Non può essere accolta l'argomentazione di parte convenuta secondo la quale UNICOOP Firenze avrebbe immesso le OO.SS. delle precedenti R.S.A./R.S.U. elette in una sorta di "possesso esclusivo" volto all'autogestione (doc. n. 8 fascicolo di parte convenuta) dei locali e che, pertanto, le chiavi dei predetti avrebbero dovuto essere ottenute contattando le segreterie delle stesse, in quanto ogni intervento del datore di lavoro nella gestione dei locali destinati alle R.S.U. comporterebbe un'indebita ingerenza nei rapporti e nelle relazioni interne delle R.S.U. stesse e delle OO.SS.

L'eventuale scelta di consegnare in autogestione, alle OO.SS. delle rappresentanze sindacali elette, i locali di cui all'art. 27, comma 1, può essere una fra le molteplici modalità attraverso le quali il datore di lavoro può validamente adempiere all'obbligo di cui sopra, ma non può valere a spogliarlo in via definitiva del richiamato obbligo, traslandolo alle OO.SS. "gestrici". Ne deriva che, nel momento in cui tale modalità non risulti più in grado, per qualsiasi motivo, di garantire a tutte le R.S.U. l'effettiva fruizione dei locali, sarà compito del medesimo datore, solo ed unico obbligato, intervenire per individuare una diversa modalità la quale correttamente adempia agli obblighi di legge.

Si osserva inoltre come le stesse rappresentanze sindacali non possiedono una struttura organizzativa/amministrativa permanente, separata dalla componente elettiva, che consenta l'effettiva traslazione nella gestione d'eventuali locali loro concessi nel caso di mutamenti conseguenti a rinnovi elettorali, senza che si presentino inconvenienti come quello di cui è causa.

Nel caso di specie il riassetto, a seguito della più recente tornata elettorale, nella composizione dei membri delle varie R.S.U. ha comportato una discrepanza fra le OO.SS. riferibili ai membri R.S.U.



eletti e le OO.SS. “gestrici” in possesso delle chiavi dei locali di cui all’art. 27, quest’ultime ricevute in prima battuta poiché vincitrici delle precedenti consultazioni.

Da quanto emerge dalla documentazione di cui causa è chiaro che la forte competitività fra le diverse sigle sindacali (le precedenti OO.SS. rifiutano di consegnare le chiavi alle nuove R.S.U. elette) è d’ostacolo alla corretta “autogestione” dei locali e che, pertanto, la modalità d’assolvimento all’obbligo di cui all’art. 27, comma 1, in precedenza scelta dal datore di lavoro non risulta più idonea a garantire la fruizione dei medesimi a tutte le rappresentanze.

In presenza di tali disfunzioni è dunque compito, ed obbligo, del datore di lavoro intervenire, in quanto proprietario dei locali e “custode” della loro funzione, allo scopo di garantire la possibilità di fruizione a tutte le rappresentanze, secondo i metodi che egli riterrà più opportuni.

Allo stesso modo non può trovare accoglimento l’argomentazione della convenuta secondo la quale la concessione dei locali ex art. 27, comma 1, sarebbe un diritto esercitabile dalle R.S.U. esclusivamente come organismo collegialmente inteso. Sebbene sia corretto affermare che nell’esame della materia si renda opportuno distinguere fra diritti sindacali di pertinenza del singolo dirigente R.S.A./R.S.U. e diritti di pertinenza dell’organismo considerato nel suo complesso, dev’essere rilevato come il diritto alla fruizione dei locali derivanti dall’art. 27, comma 1 L. 300/1970, nonostante spetti all’R.S.U. nel suo complesso (e dunque ad ogni OO.SS. rappresentata), non necessariamente dev’essere esercitato in via collegiale dall’interesse della stessa.

Invero il locale è concesso alle rappresentanze per “l’esercizio delle loro funzioni” le quali ricomprendono, oltre a tutte quelle condotte esercitate espressamente in modo collegiale (es. riunioni operative, indizione di assemblee), anche tutte quelle attività riferibili al solo dirigente R.S.U. singolarmente inteso, giacché propedeutiche al corretto svolgimento del proprio ruolo rappresentativo e dunque all’efficace funzionamento della R.S.U. stessa.

Quest’ultime possono essere molteplici, nonché facilmente assimilabili a quelle di ogni altro componente di un organismo collegiale rappresentativo, quali ad esempio i colloqui ed il ricevimento con i lavoratori, la preparazione del materiale necessario per le riunioni stesse, l’esame e lo studio dei dati raccolti etc. Pertanto, è opportuno che, potendosi ricomprendere nelle funzioni delle R.S.U. anche l’attività svolta dal singolo dirigente, è opportuno che ad ognuno di questi sia garantita la possibilità di fruizione dei locali di cui all’art. 27, comma 1, anche disgiuntamente, purché la loro attività sia diretta ad adempiere ad una o più delle funzioni previste per le rappresentanze nonché al corretto svolgimento dell’attività sindacale.

Pertanto, rifiutandosi di consegnare le chiavi della saletta R.S.U. dedicata o di porre in essere ogni altro provvedimento idoneo a garantire alle R.S.U. elette Galantini/Rinaldi la fruizione dei locali



loro dedicati ai sensi della L. 300/1970, la resistente è venuta meno all'adempimento degli obblighi gravanti sulla stessa a norma della medesima legge.

#### Sul secondo motivo

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 28 L. 300/1970, sostanziata attraverso la mancata consegna, ai rappresentanti R.S.U. eletti, del verbale d'accordo del 05.09.2012 avente ad oggetto la regolamentazione di alcuni aspetti di funzionamento delle R.S.U. stesse.

La condotta di cui al secondo motivo non è più attuale.

A tal riguardo infatti UNICOOP Firenze ha prodotto in atti l'accordo sul quale si controverte, in tal modo ponendolo nella piena disponibilità di parte ricorrente e, conseguentemente, cessando ogni possibile condotta antisindacale.

A ciò si aggiunga che nessuna utilità aggiuntiva potrebbe formarsi per la ricorrente in conseguenza di un provvedimento sul punto da parte del Tribunale, se non in materia di spese.

#### Sul terzo motivo

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dei diritti riconosciuti, ai sensi del punto n. 3 CCI UNICOOP del 03.01.2013, al R.S.U. Agnelli in tema di informazione preventiva e confronto, in almeno quattro casi.

Il motivo è parzialmente fondato.

Con la prima contestazione parte ricorrente deduce che in due occasioni, nel Settembre e nell'Ottobre 2013, la resistente non avrebbe comunicato alla R.S.U. l'intenzione di introdurre una serie di innovazioni tecnologiche (modernizzazione "SalvaTempo" e sistema informatico "SIM"), non consentendo così il confronto e l'intervento sindacale in merito.

Parte resistente, di converso, afferma che in entrambi i casi non vi sia stata alcuna ricaduta sull'occupazione o sull'organizzazione del lavoro, elemento imprescindibile per far rientrare predette innovazioni tecnologiche nel novero di quelle per cui il CCI prevede l'obbligo d'informativa. Inoltre, a proposito del "SalvaTempo", argomenta che nessuna innovazione fosse stata introdotta nel Settembre 2013, considerato che si è trattato soltanto della mera sostituzione dei lettori utilizzati, già da tempo, con un nuovo modello, avente un minor numero di tasti.

Orbene il CCI richiamato prevede che nell'ambito delle relazioni sindacali a livello di Unità Produttiva sussista un vincolo d'informazione (*trasmissione programmata e di norma preventiva di informazioni di interesse comune*) in merito ad eventuali "ristrutturazioni dell'attività produttiva"



oltre che *“adozione di innovazioni tecnologiche suscettibili di impatto sull’organizzazione del lavoro e/o sull’occupazione”*.

Ad avviso del Tribunale, la ricorrente non ha fornito prova sufficiente per far ritenere che le richiamate innovazioni abbiano effettivamente avuto un impatto sull’occupazione o sull’organizzazione del lavoro e che, pertanto, fosse dovuta una comunicazione in precedenza alla loro introduzione. In questo caso, non debbono quindi ritenersi violate le disposizioni in materia di informazione e confronto.

Con la seconda contestazione parte ricorrente deduce che la resistente non avrebbe comunicato alla R.S.U. le informative previste dal CCI in punto di *“misure e attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni”*, *“formazione del personale”* oltre alle *“misure e attività finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori [...]”*. Nello specifico l’R.S.U. Agnelli lamenta di non essere stato informato in relazione all’organizzazione dei corsi sulla sicurezza, per la conservazione dei cibi e per la sicurezza antincendio.

A tal riguardo parte convenuta ha ribadito, con riferimento a predetti corsi, che tale formazione è obbligatoria per legge e che, pertanto, tutti i lavoratori ne sono necessariamente a conoscenza.

Quest’ultima argomentazione non può essere accolta.

Invero, quando il CCI prende in esame l’esercizio dei diritti d’informazione, si riferisce necessariamente ad un tipo d’informativa diverso rispetto a quello che può essere riscontrato nella mera comunicazione al lavoratore (non R.S.U.) della data e dell’ora dello svolgimento del corso.

Trattasi infatti di un tipo d’informativa avente un fine particolare, cioè quello di valorizzare e rafforzare la partecipazione ed il sistema delle relazioni sindacali, elemento che presuppone una sua maggiore ricchezza e specificità, tale da consentire alla R.S.U. una valutazione, almeno sommaria, sull’idoneità di detta iniziativa a corrispondere in modo concreto all’esigenze dei lavoratori, nonché a non violare i loro diritti.

Ne consegue che, con la mancata comunicazione alla rappresentanza sindacale in relazione all’organizzazione ed allo svolgimento dei corsi in materia di sicurezza, conservazione dei cibi ed antincendio, la resistente ha violato le disposizioni in materia di informazione e confronto così come dettate dal punto 3 del CCI 03.01.201, a niente valendo il fatto che l’R.S.U. Agnelli ne sia venuto a conoscenza, in modo diverso, come semplice lavoratore.

Con la terza contestazione la ricorrente lamenta che il Capo Negozio “Il Neto”, Sig. Falsini, non avrebbe consegnato all’R.S.U. i dati consuntivi relativi alle vendite mensile ed alle ore lavorate, così come previsto dal CCI. All’udienza del 12.02.2014 l’Avv. Conte ha dato atto, in verbale, d’aver ricevuto predetti dati, tale contestazione è dunque da ritenersi non più attuale.



Con l'ultima censura la ricorrente deduce una violazione degli obblighi di confronto previsti dal CCI 2013 in materia di variazioni d'organico, poiché l'R.S.U. Agnelli non sarebbe stato informato dal Capo Negozio "Il Neto", Sig. Falsini, in relazione al mancato rinnovo del contratto a termine sottoscritto dal Sig. Andrea Semeraro.

A tal riguardo è opinione del Tribunale che il mancato confronto di cui lamenta la ricorrente non possa essere agevolmente ricondotto nel novero di quelli dovuti, ex CCI, per le variazioni d'organico. Ciò poiché, per sua stessa natura, il contratto di lavoro a tempo determinato si prefigura come uno strumento atto a coprire esigenze straordinarie e temporanee dell'impresa e, pertanto, difficilmente un suo mancato rinnovo può essere riportato nell'ambito delle variazioni permanenti d'organico.

Di conseguenza, in questo caso, non debbono ritenersi violate le disposizioni in materia di confronto.

Si provvede pertanto come da dispositivo, con spese di lite a carico di parte convenuta soccombente

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 28 L. 300/1970,

Accoglie il ricorso, limitatamente al primo ed al terzo motivo, e, per l'effetto:

- 1) Ordina a UNICOOP Firenze l'immediata cessazione della condotta antisindacale, identificata nell'ostacolo alla fruizione da parte delle R.S.U. Galantini e Rinaldi dei locali loro adibiti ex art. 27, comma 1, mediante consegna alle stesse rappresentanze delle chiavi della stanza R.S.U. dedicata, di altro provvedimento idoneo a renderla loro accessibile o comunque fornendo alle medesime idonei locali per lo svolgimento delle loro funzioni;
- 2) Ordina a UNICOOP Firenze l'immediata cessazione della condotta antisindacale, identificata nella violazione dei diritti riconosciuti, ai sensi del CCI UNICOOP del 03.01.2013, al R.S.U. Agnelli in tema di informazione preventiva e confronto in punto di *"misure e attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni"*, *"formazione del personale"* oltre alle *"misure e attività finalizzate alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori [...]"*;
- 3) Rigetta il ricorso nella rimanente parte;
- 4) Condanna UNICOOP Firenze al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.650,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 27 marzo 2014



Il Giudice  
Dott.ssa Nicoletta Taiti

